



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l'art. 201 del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto dirigenziale del 1° agosto 2016, n. 4707, con il quale la società Technology Associates S.r.l., con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese, 3 – 20057 Assago (MI), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "RedLightMeter";

VISTO il decreto dirigenziale del 28 luglio 2020, n. 288, con il quale è stata concessa alla società Technology Associates S.r.l. l'estensione di approvazione del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, denominato "RedLightMeter", alla versione denominata "RedLightMeter ML" che si caratterizza per l'introduzione del nuovo apparato LPR TEAS HD6016 conforme alla norma UNI 10772:2016.

VISTA la richiesta del 10 ottobre 2024, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 26137 del 15 novembre 2024, successivamente ripresentata con nota del 27 ottobre 2025, acquisita agli



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

atti da questo Ufficio al protocollo n. 22945 in pari data, della Società Technology Associates S.r.l., con la quale detta società ha chiesto un'estensione di approvazione del dispositivo per il rilevamento automatico delle violazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa denominato "RedLightMeter ML", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo", ad una versione che si caratterizza per la sostituzione della vecchia telecamera a colori denominata "Q16" con la nuova telecamera a colori denominata "TA16/24";

VISTA l'ulteriore documentazione tecnica, presentata da ultimo in data 27 ottobre 2025, tra cui il documento "Manuale tecnico e di installazione del sistema di rilevamento infrazioni semaforiche art. C.d.S. 146 c. 3" (versione 1.4.1_1b del 9 ottobre 2025), di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo", integrata con il deposito del componente del prototipo il 25 novembre 2024;

D E C R E T A

Articolo 1 *(Approvazione)*

1. È concessa alla società Technology Associates S.r.l., con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese, 3 – 20057 Assago (MI), l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "**RedLightMeter ML**" ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della vecchia telecamera a colori denominata "Q16" con la nuova telecamera a colori denominata "TA16/24".
2. Restano valide le prescrizioni decreto dirigenziale del 1° agosto 2016, n. 4707, e del decreto dirigenziale del 28 luglio 2020, n. 288, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

Articolo 2 *(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo e, qualora si utilizzi la funzione di riconoscimento targhe, ai limiti indicati nell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto dirigenziale del 28 luglio 2020, n. 288, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

3. L'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta.

Articolo 3

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente estensione di approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 25 novembre 2024, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente estensione di approvazione dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto dirigenziale del 1° agosto 2016, n. 4707, del decreto dirigenziale del 28 luglio 2020, n. 288, e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente estensione di approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)